

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - concessione di derivazione d'acqua dal T. Chisola in Comune di None, in misura di litri/s massimi 28 e medi 5 ad uso agricolo assentita all'Azienda Agricola Sacchetto Antonio e Roberto s.s.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5345 del 06/09/2024; Codice Univoco: TO-A-11046 "Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera (...omissis...)

DETERMINA

- 1) di assentire all'Azienda Agricola Sacchetto Antonio e Roberto s.s. - P.IVA n. 02360900019 - con sede legale in Comune di None, Cascina Modestia n. 5 - la concessione di derivazione d'acqua dal T. Chisola in Comune di None in misura di litri/sec massimi 28 e medi 5 ad uso agricolo per irrigare 48,5 ettari di terreno, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 16/09/2024

"(...omissis...)"

Art. 11 - DEFLUSSO ECOLOGICO

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 267,64 litri/s.

(...omissis...)"

